ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2831 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2024, RELATIVA AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NEL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI

Art. 19

Cooperazione amministrativa

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le altre autorita' competenti cooperano, scambiando le informazioni pertinenti, comprese quelle ottenute nell'ambito di ispezioni e indagini, al fine di garantire l'applicazione del presente decreto e della determinazione del corretto status lavorativo delle persone che svolgono attivita' su piattaforma digitale. La cooperazione e lo scambio di informazioni hanno luogo in particolare quando sorgono questioni relative all'impatto dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, anche nell'ambito di ispezioni o indagini. Lo scambio di informazioni avviene su richiesta o su iniziativa dell'autorita' competente interessata, prioritariamente in cooperazione applicativa e in condizioni di interoperabilita' ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo che le informazioni rese disponibili ai sensi dell'articolo 14 siano accessibili a tutte le autorita' competenti senza duplicazione degli adempimenti a carico delle piattaforme, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 15. Lo scambio di informazioni di cui al presente articolo riguarda esclusivamente i dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle specifiche finalita' di cooperazione di cui al comma 1 ed e' effettuato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Ciascuna autorita' tratta i dati ricevuti esclusivamente nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e nei limiti temporali strettamente necessari al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il decreto di cui all'articolo 15 individua, altresi', le modalita' tecniche e organizzative a garanzia della sicurezza dei dati scambiati. Le autorita' nazionali competenti cooperano con le rispettive autorita' di altri Stati membri, qualora le piattaforme digitali abbiano la propria sede legale presso uno Stato diverso da quello in cui si svolge la prestazione di lavoro, al fine della piena applicazione del presente decreto, a tale scopo avvalendosi anche della Autorita' europea del lavoro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali
Estremi	Decreto legislativo 2 novembre 2026, n. 208
Capo	VI — Canali di comunicazione e trattamento dei dati personali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-208-2026/art-19-cooperazione-amministrativa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it